

Ricorso n. 19689/06

Svolgimento del processo

Scarselli Claudio conveniva in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale Pedroni Sergio, che si costituiva con comparsa dell'1.3.1993, chiedendo in via riconvenzionale di essere a sua volta risarcito del danno subito.

Non veniva chiamata in causa da alcuno la s.p.a. Meie, assicuratrice dell'auto dello Scarselli.

A seguito del decesso del procuratore del Pedroni si costituiva un nuovo difensore in data 13.10.1997.

In data 8.6.1998 la causa era interrotta per la dichiarazione del difensore dell'attore Scarselli, secondo cui questi era deceduto il 19.2.1996.

La causa veniva riassunta dal Pedroni in data 16.12.1998, nei confronti di tale Petra Scarselli, rimasta contumace, e poi cancellata dal ruolo il 2.10.2010.

Intanto il Pedroni aveva convenuto davanti al giudice di pace di Brescia la Meie Aurora s.p.a. con citazione del 19.3.2001.

Il giudice di pace, con sentenza non definitiva del 22.7.2003, rigettava l'eccezione di prescrizione dell'assicuratrice.

La Meie Aurora s.p.a. proponeva appello ed il Tribunale di Brescia, con sentenza depositata il 4.4. 2006, accoglieva l'appello e dichiarava prescritto il diritto azionato dal Pedroni, sul rilievo che né la costituzione del nuovo difensore del Pedroni, né l'atto di riassunzione della causa, a seguito, del decesso dello Scarselli, integravano atti di costituzione in mora

del responsabile del sinistro, idonei ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del debitore solidale Meie s.p.a. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pedroni Sergio .

Resiste con controricorso Aurora assicurazioni s.p.a., già Meie Aurora s.p.a.. che ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 1219 c.c., nonché in relazione agli artt. 302 e 303 c.p.c.

Assume il ricorrente che nella fattispecie l'atto di costituzione del suo nuovo difensore, essendo intervenuto il 13.10.1997, prima del decorso del termine prescrizione di 5 anni decorrenti dall'1.3.1993, avrebbe interrotto la prescrizione, poiché esso conteneva tutti gli elementi tipici della costituzione in mora.

Eguale effetto interruttivo la ricorrente assegna all'atto di riassunzione del processo, avvenuto il 16.12.1998,, in conseguenza dell'interruzione del processo dichiarata l'8.6.1998, per decesso dell'attore Scarselli, avvenuto oltre 2 anni prima, il 19.2.1996.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza per non aver rilevato che entrambi i suddetti atti contenevano la chiara volontà di essa danneggiata di far valere i suoi diritti e quindi di essere qualificati come atti di costituzione in mora.

2.1. I motivi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

A rigore, essendo nella fattispecie stata proposta l'azione diretta nei confronti della assicuratrice, a norma dell'art. 23 l. n. 990/1969, (attualmente art. 144, c. 3, d.lgs n. 209/2005) doveva essere integrato, fin dal primo grado, il contraddittorio necessario nei confronti del responsabile del danno, cioè del proprietario del veicolo, mentre ciò non è avvenuto

Essendo intervenuto decesso del proprietario del veicolo, ovviamente andavo citati in giudizio, quali litisconsorti, gli eredi.

Senonchè va rilevato che a pag. 3 del ricorso il ricorrente testualmente rileva che il processo nei confronti dello Scarselli fu riassunto con ricorso "nei confronti dei presunti eredi, notificandolo alla nipote Petra Scarselli. Tuttavia la presunta erede non si costituiva in giudizio ed il Pedroni aveva assunto informazioni dalle quali non riteneva di essere in grado di provare la sua qualità di erede né l'esistenza di altri eredi".

In definitiva da quanto sopra pacificamente ritenuto, va desunto che non è stato oggettivamente possibile accertare se lo Scarselli avesse eredi (e non solo eventualmente chiamati all'eredità) e quali fossero.

2.2.Ciò, se da una parte comporta che il non vi è la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado nei confronti del responsabile del danno, essendo lo stesso deceduto ed essendo oggettivamente impossibile conoscere se abbia lasciato eredi, dall'altra parte priva in radice di ogni valenza tutte le argomentazioni giuridiche svolte dal ricorrente, in

merito al punto secondo cui tanto l'atto di costituzione del nuovo difensore del Pedroni, in data 13.10.1997, quanto l'atto di riassunzione del 16.12.1998, costituivano atti di interruzione della prescrizione nei confronti del responsabile del danno e, quindi con effetto anche nei confronti del debitore solidale, litisconsorte, Meie assicurazioni.

2.3. Anzitutto, va osservato che mezzi di interruzione della prescrizione sono solo quelli tipici previsti dalla legge, i quali esauriscono la possibilità di evitare la estinzione del diritto di credito: la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Ne consegue che non può ritenersi idoneo "qualsiasi atto del processo", genericamente inteso, e così la comparsa conclusionale (in cui sia tardivamente manifestata la pretesa del creditore) o l'atto di riassunzione del processo (Cass. 16/01/2006, n. 726).

In particolare l'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dello art. 2943 cod. civ..

I suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che non possano allo stesso riconnettersi effetti di natura diversa e, cioè, possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora (Cass. n. 4523 del 16/05/1987). Quindi l'atto riassunzione o l'atto di

costituzione del nuovo difensore, ai fini dell'interruzione della prescrizione, possono essere valorizzati - qualora ne abbiano gli elementi ed i requisiti -esclusivamente quali atti di costituzione in mora e non quali atti del processo idonei all'interruzione detta (essendo tipici gli atti del processo a cui la legge riconnette tale effetto).

2.4. Sennonchè nella fattispecie, indipendentemente dal punto se l'atto di costituzione del nuovo procuratore del Pedroni in data 13.10.1997, ovvero l'atto di riassunzione depositato in data 16.12.1998, contenessero tutti gli elementi della costituzione in mora ex ult. c. dell'art. 2943 c.c., va osservato che essi non sono stati notificati alla parte personalmente, in quanto l'atto di costituzione del nuovo procuratore fu notificato a norma dell'art. 170 c.p.c. e l'atto di riassunzione non fu notificato a nessun erede, non avendo il ricorrente, per sua stessa ammissione, la prova che tale fosse la nipote del defunto Petra Scarsella, rimasta contumace.

2.5. I suddetti atti, in quanto non notificati personalmente alla responsabile del danno (ovvero al suo certo erede), non equivalgono neppure all'atto di costituzione in mora, di cui al comma 4, dell'art. citato (Cass. 06/11/1986, n. 6517; Cass. n. 992/1972).

Gli atti di costituzione in mora, di cui all'art. 2943, c. 4, c.c. devono essere notificati personalmente al debitore, ovvero al rappresentante sostanziale dello stesso, legittimato a riceverseli, mentre la rappresentanza del procuratore ad litem è

limitata all'esplicazione delle attività rientranti nella tutela processuale del diritto controverso.

Da ciò consegue che non sussiste l'interruzione della prescrizione, assunta con i due motivi di ricorso.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2947 c.c., in relazione agli artt. 150, c.p. 157 c.p. e 160 c.p., nonché il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.

Assume il ricorrente che in caso di morte di un soggetto responsabile di sinistro stradale con lesioni colpose subite dal danneggiato, estinguendosi tale reato per cause diverse dalla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno richiesto dal danneggiato si prescrive nel termine biennale, decorrente non dalla morte del responsabile (nella fattispecie 19.2.1996), ma da quella della conoscenza legale (nella fattispecie 8.6.1998, in cui il difensore dello Scarselli dichiarò in udienza a verbale il decesso del suo rappresentato).

4.1. Il motivo è infondato.

In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che quando il reato si estingue per prescrizione, non si applica il termine biennale, ma quello eventualmente più lungo previsto per la prescrizione del reato, al fine di evitare che il reo condannato in sede penale resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima, beneficiando del più breve termine

di prescrizione in sede civile. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, ma il "dies a quo" è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.. (Cass. 19/02/2007, n. 3762).

4.2.Osserva il collegio che l'art. 2947 c.c. al primo comma stabilisce la regola della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Quindi, dopo avere al comma successivo previsto la minore prescrizione per i danni conseguenti a fatti da circolazione stradale, al terzo comma stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile.

Il medesimo comma peraltro continua precisando: "tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive in base ai primi commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile".

Emerge pertanto un duplice regime giuridico. Sempre si applica al credito, quando il fatto causativo è anche reato, il termine di

prescrizione più lungo. Dunque si applica quello della prescrizione penale se è di durata maggiore, per evitare di estinguere un reato entro un termine e le conseguenze civilistiche entro un altro.

4.3. Quando tuttavia il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta "ratio". In tal caso si applica il termine civilistico, omogeneo alla natura della controversia, ma il suo "dies a quo", in considerazione della natura giuridica ontologica del fatto causativo (che resta ad onta della estinzione quella di reato), è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, non quello in cui l'estinzione è dichiarata (Cass. 24. 11.2005, n. 24808) e, quindi, a maggior ragione, quello in cui il danneggiato ha avuto notizia dell'estinzione.

5. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi €. 1700,00, di cui €. 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, lì 17 novembre 2010.

Il cons. est.

Antonio Segreto

Il Presidente

R. J. [Signature]

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 DIC. 2010
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista